



Ministero dell'Istruzione

Criteria e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

IL MINISTRO

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare, l'articolo 21, commi 1, 5 e 14, relativo al riconoscimento dell'autonomia scolastica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede la definizione di un piano programmatico di interventi in materia di istruzione e l'articolo 7, comma 6, in merito ai finanziamenti da destinare alla realizzazione del medesimo piano programmatico;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in particolare, l'articolo 30, che finalizza, al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali, la somma di euro 15.771.778,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 601, secondo periodo, che dispone la confluenza nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e terzo periodo che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole delle risorse disponibili, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 427, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia destinabile anche, nel limite del 15%, ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";



Ministero dell'Istruzione

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, comma 503, che, al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 117.800.000 che al netto degli interventi già previsti nella stessa legge 178 del 2020 risulta disponibile per euro 61.944.000,00 per l'anno 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 30 dicembre 2020 di “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTO l'Atto di Indirizzo del 4 gennaio 2021, n.4 concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministro dell’Istruzione, per l'anno 2021;

VISTO il D.M. n. 195 del 15 aprile 2020 che assegna alla dott.ssa Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, ulteriori obiettivi rispetto a quelli connessi all’attuale incarico da svolgersi attraverso le strutture del Dipartimento o attraverso eventuali gruppi di lavoro anche interdipartimentali;

CONSIDERATO che nei "*Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*", di cui al citato articolo 1, comma 601, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, legge 28 marzo 2003, n. 53 che non è oggetto del presente decreto;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006, definire i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche di quota parte delle risorse disponibili, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, al fine di rispondere alle esigenze maggiormente pressanti del sistema di istruzione scolastica, riservandosi di ripartire le rimanenti risorse con uno o più successivi decreti;

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali.

VISTO il Rapporto finale del 13 luglio 2020 “Idee e proposte per una Scuola che guarda al futuro” del Comitato di esperti istituito con D.M. 21 aprile 2020, n. 203 SCUOLA ED EMERGENZA Covid-19;



Ministero dell'Istruzione

TENUTO CONTO che l'emergenza sanitaria Covid-19 in atto ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce deboli, e rendendo, pertanto, urgente l'impegno a garantire pari opportunità ai gruppi sociali più fragili;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto, principi, finalità generali)

1. Il presente decreto definisce un “*piano di ampliamento dell’offerta formativa*” finalizzato a mettere in campo risorse, azioni e strumenti volti a qualificare le attività formative ed a potenziare le caratteristiche di equità, qualità e inclusività del Sistema nazionale di istruzione e formazione, attraverso programmazioni mirate e multidisciplinari per una scuola italiana aperta, coesa ed inclusiva, in quanto luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità: una scuola autonoma capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo per poter aprire la scuola al territorio, estendendo a tutto il Paese le tante esperienze già presenti nelle diverse realtà territoriali.
2. Il “*piano di ampliamento dell’offerta formativa*” di cui al precedente comma, secondo i principi della Costituzione italiana, contribuisce all’affermazione di un modello di scuola aperta a tutti che abbia come priorità l’attenzione al tema della fragilità e ai bisogni delle persone al fine di perseguire il loro successo formativo e il loro benessere in piena considerazione della complessa relazione tra fattori personali e fattori ambientali che rappresentano le circostanze nelle quali lo studente vive.
3. Il “*piano*” sopra citato si ispira al modello di “*scuola inclusiva*” che valorizzi le individualità e le potenzialità di ciascuno, facendo acquisire alle studentesse ed agli studenti le competenze necessarie oggi per crescere come persone e come cittadini, competenze che si fondano anche sulla capacità di utilizzare in modo consapevole e critico i nuovi strumenti di comunicazione e di analisi.
4. Il “*piano*” anzidetto è altresì finalizzato a garantire il contrasto alle emergenze educative con particolare riferimento alla povertà educativa e a supportare le istituzioni scolastiche autonome nell’esercizio delle funzioni, educative e formative, di inclusione sociale, di garanzia delle pari opportunità per consentire a ciascuno di accedere pienamente ai servizi materiali e immateriali necessari per un adeguato sviluppo psicofisico e culturale.

Articolo 2

(Stanziamenti di bilancio e adempimenti amministrativi)

1. Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'utilizzazione di euro **61.944.000,00** a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che finanzieranno il piano di cui al comma 1. L'assegnazione è effettuata sui seguenti capitoli e piani gestionali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione:

- a. 1194/1 per euro 29.195.000,00 (ventinovemilionicentonovantacinquemila/00);
- b. 1195/1 per euro 11.462.000,00 (undicimilioni quattrocentosessantaduemila/00);
- c. 1196/1 per euro 6.893.000,00 (seimilioni ottocentonovantatremila/00);
- d. 1204/1 per euro 14.394.000,00 (quattordicimilioni trecentonovantaquattromila/00);

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di gestione, di rendicontazione, di supporto, di monitoraggio e di verifica da parte dell'Amministrazione centrale e delle istituzioni scolastiche singole o in rete.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 3

(Piano per le emergenze educative e contrasto alla povertà educativa)

1. Le risorse finanziarie, di cui all'articolo 2, pari ad euro 61.944.000,00, sono prioritariamente destinate alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in coerenza con i principi e le finalità di cui all' articolo 1, con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica, promuovere l'inclusione e l'equità complessiva del sistema educativo nazionale, finanziare iniziative progettuali volte a contrastare la povertà educativa, secondo le seguenti finalità:

A) euro 40.000.000,00 (Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa) per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla "povertà educativa". Per prevenire la dispersione scolastica si vuole favorire l'ideazione e la progettazione di buone pratiche tra Scuole, Enti pubblici, privati e Associazioni, per agevolarne la circolazione al fine di ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e per contrastare l'emergere di una nuova Questione Meridionale, segnata da un maggior rischio di dispersione e povertà educativa.

B) euro 21.944.000,00 (Progettazioni speciali ed innovative a carattere nazionale) per la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell'ambiente. A tal fine sono promosse azioni innovative per efficientare i processi amministrativo-contabili del Ministero dell'Istruzione e di inclusione digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in relazione all'avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell'ambito del piano della comunicazione.

Articolo 4

(Modalità di realizzazione delle attività)

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali provvede a:

- a) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche dei progetti;
- b) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, garantendone la massima partecipazione possibile;
- c) nominare una o più commissioni composte da personale in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Le commissioni valuteranno le candidature attribuendo un punteggio sulla base dei criteri individuati nei bandi. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.



Ministero dell'Istruzione

1. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie provvede a impegnare ed erogare le risorse, secondo le modalità definite dall'articolo 6 del presente decreto.

Articolo 5

(Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza di tutti gli atti propedeutici e successivi all'assegnazione, all'utilizzo e alla rendicontazione dei fondi di cui all'articolo 1, la Direzione generale competente, individuata – ove necessario – dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, provvede, in area dedicata, alla diffusione e documentazione dei dati relativi all'intervento.

Articolo 6

(Modalità di gestione, finanziamento e rendicontazione delle attività progettuali)

1. I bandi, ove non diversamente previsto, sono promossi dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, sono gestiti attraverso la specifica piattaforma informatica dedicata (MONITOR/PIMER) accessibile tramite il SIDI. La piattaforma consente una gestione uniforme e integrata delle fasi di presentazione dei bandi sia nazionali che regionali, di risposta delle scuole e di valutazione dei relativi progetti.

2. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti delle istituzioni scolastiche sono gestiti, in più fasi, in maniera semplificata e automatizzata dalla Piattaforma di cui al comma 1.

3. La prima fase prevede la predisposizione, da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, dell'impegno per l'intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti. La medesima Direzione ne dà comunicazione alle istituzioni scolastiche beneficiarie, ai fini dell'accertamento delle somme nel programma annuale.

4. La seconda fase prevede l'erogazione alle istituzioni scolastiche di un acconto pari al 50% dell'importo assegnato.

5. La terza fase prevede l'invio, da parte delle istituzioni scolastiche, della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del progetto. Le rendicontazioni, caricate o compilate direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla piattaforma di cui al comma 1, complete di visto di regolarità amministrativo-contabile del Revisore dei Conti, sono verificate e convalidate a cura delle Direzioni Generali competenti per materia così come individuate all'articolo 4.

6. Concluso l'iter di convalida delle rendicontazioni, la Direzione competente per materia ove non curi anche l'aspetto contabile, provvede a richiedere alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie l'erogazione del saldo.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi per i controlli di legge.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi